



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2021  
(OR. en)

5410/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0354(NLE)**

---

---

**PECHE 23**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Principi e orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

---

PRINCIPI E ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA POSIZIONE DA ADOTTARE  
A NOME DELL'UNIONE EUROPEA IN SEDE DI RIUNIONI DELLE PARTI  
DELL'ACCORDO SULLE MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO  
INTESE A PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE,  
NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA

1. PRINCIPI

Nel quadro dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("accordo"), l'Unione osserva tra gli altri i seguenti principi:

- a) garantire che le misure adottate nell'ambito dell'accordo siano conformi all'accordo stesso e al diritto internazionale, in particolare agli impegni internazionali assunti dall'Unione nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)<sup>1</sup>, dell'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995<sup>2</sup> e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.

<sup>3</sup> GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26.

- b) agire in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e alle disposizioni del regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) istituito dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>2</sup>;
- c) agire in conformità delle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca, con la finalità che la dimensione esterna segua gli stessi principi e promuova le stesse norme per la gestione e il controllo della pesca applicate nelle acque dell'Unione, promuovere condizioni di parità, anche per sostenere il commercio trasparente di prodotti della pesca, che è soggetto a norme rispettate e controllate rigorosamente, e promuovere iniziative riguardanti il ruolo degli Stati di approdo e degli Stati di bandiera nella lotta contro la pesca INN;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sulla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag.22).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- d) agire in conformità alle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari e alle conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" e promuovere misure volte a sostenere e migliorare l'efficace attuazione dell'accordo come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;
- e) adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, tenendo conto in particolare del fatto che le condizioni politiche e socioeconomiche derivanti dalla COVID-19 possono avere creato un contesto atto a favorire l'esercizio di attività di pesca INN da parte di soggetti spregiudicati o ad agevolare gli scambi di prodotti provenienti da tale pesca, rendendo più necessaria che mai l'adozione di misure drastiche nel quadro dell'accordo.

## 2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera per sviluppare e sostenere l'adozione delle azioni e degli orientamenti seguenti volti a garantire la partecipazione universale all'accordo e la sua attuazione efficace:

- a) garantire la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dell'occupazione, dello sviluppo e della ricerca e innovazione, e perseguire coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi;

- b) promuovere posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca e il coordinamento di tali organizzazioni in relazione all'accordo;
- c) sostenere l'adozione di programmi globali di sviluppo delle capacità per aiutare i paesi in via di sviluppo a prepararsi all'attuazione o ad attuare l'accordo, garantendo nel contempo, ove necessario, la complementarità con l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi terzi nella lotta contro la pesca INN;
- d) promuovere misure volte a rafforzare la cooperazione tra le parti dell'accordo e altre organizzazioni globali e regionali nell'ambito dei rispettivi mandati, se del caso, e con soggetti che non sono parti dell'accordo, ove opportuno e applicabile;
- e) sostenere misure volte a promuovere la ratifica dell'accordo da parte di soggetti che non sono parti, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e sviluppo di capacità a livello mondiale, al fine di garantire che gli Stati comprendano sia i vantaggi dell'accordo che le condizioni della sua attuazione, qualora ne divenissero parti;
- f) sostenere misure di sviluppo e promozione dell'uso di strumenti (tecnologie, sistemi di scambio di informazioni, registri ecc.) intesi a sostenere e agevolare l'attuazione dell'accordo, e garantire che siano compatibili con gli strumenti sviluppati nell'Unione per finalità analoghe;

- g) sostenere misure volte a rafforzare la trasparenza, il dialogo e la cooperazione con i portatori d'interessi pertinenti, tra cui pescatori, industria della pesca, organizzazioni della società civile, scienziati e mondo accademico, su questioni relative all'attuazione dell'accordo e, se del caso, su misure volte a migliorarne il coinvolgimento e la partecipazione ai lavori connessi all'attuazione dell'accordo conformemente alla prassi comune adottata in altri accordi multilaterali.
-